



Comune di Parma

Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni

**PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 187 C. 1,
SECONDO PERIODO, DEL D.LGS. 36/2023, PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO "LA
RAQUETTE" PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.**

CUI S00162210348202400021

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	4
1. ..PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2.DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3.IDENTIFICAZIONE.....	6
1.4.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2. ..DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.1.CHIARIMENTI	7
2.2.COMUNICAZIONI.....	8
3. ..OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1.DURATA	9
3.2.REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	9
3.3.MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	9
4. ..SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	9
5. ..REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. ..REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.3.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
6.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
7. ..AVVALIMENTO	13
8. ..SUBAPPALTO	15
9. ..REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE).....	22
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	24
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI PER LA RICHIESTA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA EX ART. 91 DEL D.LGS. 159/2011	24
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
16. OFFERTA TECNICA	25
17. OFFERTA ECONOMICA.....	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	30
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	30
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	31
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24.1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
26. ACCESSO AGLI ATTI	35
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3802 del 17/12/2024, a firma della Dott.ssa Elena Turci, Dirigente del Settore Sport e Giovani, il Comune di Parma ha deciso di affidare in concessione del servizio di gestione e utilizzo dell'impianto sportivo "La Raquette" - sito in Parma alla via Racagni n. 13, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di tennis e calcetto a Parma (codice NUTS ITH52) e dell'attività accessoria di gestione di un punto ristoro.

Con determinazione dirigenziale sotto riportata a firma del Dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento in oggetto e indetta la presente procedura.

La presente procedura di affidamento, trattandosi di concessione di servizi sotto-soglia comunitaria, sarà esperita ai sensi dell'art. 187 c. 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e verranno applicate le norme richiamate dall'art. 174, comma 3, e le norme del Libro IV del Codice, e quelle ove espressamente presente il richiamo agli "enti concedenti", nonché le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, lex specialis del procedimento in oggetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna denominato SATER (di seguito Piattaforma SATER) accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e conforme alle prescrizioni della Parte II, del Libro I del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Trattasi di RDO aperta potranno partecipare tutti gli operatori economici che si iscriveranno entro la data di presentazione delle offerte e in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

L'affidamento avverrà conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi:

- Per la parte di servizio relativo alla pulizia dei locali:
 - CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021; decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti).
- Per i servizi di ristoro e/o distributori automatici dovranno essere rispettati:
 - CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, (adottati con D.M. 6 novembre 2023 pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024 e Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024).
- Per i servizi di manutenzione del verde dovranno essere rispettati:
 - CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione della concessione e, più in generale, alle condizioni regolanti la gara.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il **Comune di Parma** (codice **NUTS ITH52**).

CUI S00162210348202400021

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

ENTE CONCEDENTE:

Comune di Parma, Strada Repubblica n. 1 — 43121 Parma Tel. 0521 40521,

Posta elettronica certificata: comunediparma@postemailcertificata.it

Indirizzo internet: www.comune.parma.it

La **Responsabile Unica del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Elena Turci, Dirigente del Settore Sport e Giovani del Comune di Parma, tel. 0521-218666 - 0521-031990; e-mail: e.turci@comune.parma.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice è il dott. Andrea Minari, Dirigente della Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni (Tel 0521-40521; a.minari@comune.parma.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)", consultabile al seguente indirizzo: , consultabile al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-SATER/regolamenti>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nella sezione dedicata alla presente procedura sul sito del Comune di Parma (www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi), dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-SATER/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

1.4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara;
- c. Allegato 1_Domanda di partecipazione;
- d. Allegato 2_DGUE Concorrente (da compilare direttamente sul SATER);
- e. Allegato 3_DGUE Ausiliaria (da compilare direttamente sul SATER);
- f. Allegato 4_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico_Ausiliaria;
- g. Allegato 5_Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi per la richiesta dell'informativa antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011
- g. Progetto di gara comprensivo dei seguenti documenti:
 - o Relazione tecnica e illustrativa del contesto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - o Piano economico finanziario (PEF) in formato pdf ed Excel e relativa Relazione Illustrativa;
 - o Schema di contratto;
 - o Planimetria dei luoghi.

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili predisposti dall'Ente concedente.

La documentazione di gara è interamente disponibile all'indirizzo internet [Bandi Altri Enti - aperti — https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti) nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito del Comune di Parma ([Bandi e Avvisi Pubblici - Comune di Parma](https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara/servizi/affidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-allaperto-la-raquette-per-la-durata-di-anni-cinque)). Il progetto di concessione, comprensivo di Capitolato, Schema di contratto, Piano economico-finanziario è interamente consultabile al seguente link: <https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara/servizi/affidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-allaperto-la-raquette-per-la-durata-di-anni-cinque>

2.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili, da inoltrare **entro le ore 12:00 del 17/01/2025**. L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercent-ER – Sezione Bandi altri Enti al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito di Intercent-ER. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2.COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di gestione e utilizzo dell'impianto sportivo "La Raquette" - sito in Parma alla via Racagni n. 13, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di tennis e calcetto a Parma (codice NUTS ITH52) e dell'attività accessoria di gestione di un punto ristoro.

La concessione di servizi è costituita da un unico lotto poiché si tratta di prestazioni di carattere prevalentemente omogeneo e connesse funzionalmente per la realizzazione del servizio, che necessitano di un coordinamento unitario da parte del gestore, sicché la frammentazione degli stessi, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, non risulterebbe funzionale rispetto agli obiettivi da perseguire.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore massimo stimato della concessione
1	Servizio di gestione dell'impianto sportivo all'aperto La Raquette	92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi	P	862.500,00
Di cui oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
Importo complessivo				862.500,00

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, così come desumibile dal Piano Economico Finanziario (PEF), quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Tale valore si intende presunto e con carattere meramente indicativo.

Il valore stimato è al netto di Iva.

Il valore stimato della concessione comprende i costi della manodopera pari a € 425.000,00 complessivi per l'intera durata della concessione.

Il contratto collettivo applicato è K511 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

È ammesso il subappalto necessario/qualificatorio per l'intero importo della gestione del punto ristoro, fermo restando il possesso dei relativi requisiti, come esplicitati anche all'art. 6.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si svolgeranno servizi interferenti tra operatore economico e Ente concedente.

Il piano economico-finanziario presentato dall'Ente concedente in gara rappresenta la simulazione della gestione dell'attività principale relativa alla gestione dell'impianto sportivo (da un punto di vista manutentivo e di gestione sportiva) e all'attività accessoria di gestione del punto ristoro.

I valori sono stimati e il risultato della gestione prevede la presenza di un utile complessivo a pareggio (la somma degli utili e delle perdite dell'attività principale e dell'attività accessoria per la durata complessiva della concessione deve risultare pari a zero). Tale equilibrio è determinato in ragione della particolarità del servizio improntato prevalentemente alla promozione della pratica sportiva.

I ricavi derivanti dalla concessione provengono esclusivamente dalla gestione del servizio, senza alcun corrispettivo da parte del Comune di Parma.

Ai sensi dell'art. 177 del Codice, la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

Canone

È previsto a carico del concessionario da versare al Comune di Parma a decorrere dall'inizio della gestione e per ciascun anno della concessione, secondo l'andamento proposto dal PEF:

- un canone di concessione annuo, al netto dell'IVA, delle imposte e contributi di legge, come individuato dal PEF.

Il valore di cui sopra sarà posto a base di gara con una proposta di rialzo percentuale da parte dell'offerente.

3.1. DURATA

La durata della concessione è fissata in 5 anni decorrenti dal 1° marzo 2025 e, in ogni caso, con dalla data prevista dal contratto o, in caso di consegna anticipata, dalla data indicata nel verbale.

La durata della concessione non sarà prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, c. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti Codice).

È escluso il tacito rinnovo.

3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per la revisione del contratto di concessione si applica l'articolo 192 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato e dalla Convenzione di concessione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia si applica l'articolo 189 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato e dalla Convenzione di concessione.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo le revisioni di cui all'art. 192, c. 1, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici

siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i termini che verranno comunicati, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In considerazione del fatto che **l'attività di gestione del punto ristoro rientra nelle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** (ristorazione, gestione delle mense e catering), ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 06/11/2012, n. 190, **i concorrenti che sono intenzionati a svolgere direttamente la suddetta attività, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro la data di scadenza del presente disciplinare.**

Fermo restando il fatto che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge di cui sopra, il quale potrà essere, in base al caso concreto, il concessionario stesso, un'impresa del raggruppamento temporaneo, una consorziata esecutrice, il subappaltatore o il sub affidatario.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare l'Ente concedente all'accesso al FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per il servizio di gestione dell'impianto sportivo:

- a) **(in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative** presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

- b) **(in caso soggetti obbligati) Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, di cui agli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto del presente appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

- c) **(in caso soggetti obbligati) Iscrizione al CONI.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

- d) **(in caso soggetti obbligati) Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE 2.0.

Per il servizio di gestione del punto ristoro:

- e) **Possesso dei requisiti morali e professionali previsti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, dalla L. R. Emilia-Romagna 14/2003 e dal Regolamento del Comune di Parma in materia.**

Tali requisiti devono essere posseduti dal soggetto preposto alla somministrazione di alimenti e bevande, pertanto:

- nel caso sia il concessionario a svolgere il servizio di gestione del punto ristoro, è necessario dichiarare **il nome del soggetto/ dei soggetti preposti alla somministrazione di alimenti e bevande;**

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione della necessaria attestazione/certificazione a seguito di espressa richiesta dell'Ente concedente.

In alternativa,

- **l'intenzione di svolgere il servizio di gestione del punto ristoro tramite subappalto necessario.**

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per il servizio di gestione dell'impianto sportivo:

- a) **Esecuzione, nel quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, di almeno n. 1 servizio analogo all'attività di gestione di impianti sportivi.**

Per servizi analoghi si intendono contratti sia di appalto che di concessione, sottoscritti sia con soggetti pubblici che privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative, al RUNTS, al CONI o al Registro delle imprese (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto), di cui al punto 6.1 lett. a), b) e c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'attività di somministrazione di cui al punto 6.1 lett. d) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività di somministrazione.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali e professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi, di cui al precedente punto 6.2 lett. a), richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando il rispetto dell'art. 68 commi 2 e 11 del Codice, con riferimento al principio di corrispondenza della quota di esecuzione e del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative, al RUNTS, al CONI o al Registro delle imprese (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto), di cui al punto 6.1 lett. a), b) e c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 183, commi 9 e 10, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, in caso di avvalimento, l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni di cui sopra, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari anche per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

In caso di avvalimento premiale avente ad oggetto la certificazione della parità di genere, nel contratto è necessario che le parti specifichino le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

L'impresa ausiliaria pertanto dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione dell'esecuzione della concessione, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima.

L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know-how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. A tal fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata

soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 188 e 119 del Codice e dallo Schema di Convenzione approvato.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.

È ammesso il subappalto necessario/qualificatorio per l'intero importo della gestione del punto ristoro, fermo restando il possesso dei relativi requisiti, come esplicitati anche all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Con riferimento al servizio di gestione del punto ristoro, in caso di subappalto necessario/qualificatorio, l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente la volontà di subappaltare il servizio per il quale è privo dei requisiti necessari, facendone espressa precisazione nel documento DGUE del concorrente, nella sezione dedicata al possibile ricorso al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire **l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale** di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono consegnare, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari a € 17.250,00**, pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

CAUZIONE

Cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

In caso di versamento effettuato con bonifico presso la Tesoreria del Comune di Parma. Gli estremi sono:

- INTESA SANPAOLO S.p.A – IBAN IT07 G 030 6912 7650 0000 0000 618 avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria e il CIG della presente procedura".

In caso di costituzione della garanzia provvisoria tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale www.comune.parma.it;
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE PROVVISORIA";

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

FIDEIUSSIONE

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Così come stabilito nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente all'Ente concedente procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dall'Ente concedente nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni previste dall'allegato II.13 da Codice con esclusione delle seguenti certificazioni: UNI CEI EN ISO 50001, UNI CEI 11352, UNI EN ISO 14064-1. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo sull'impianto sportivo oggetto della presente concessione**, sito in via Racagni n. 13, a Parma è **facoltativo**. Il sopralluogo può rendersi necessario in ragione della necessità di verificare lo stato dei luoghi e proporre, pertanto, un progetto adeguato.

L'eventuale sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato *previo appuntamento da richiedere sia a mezzo PEC all'indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it che all'indirizzo mail sport@comune.parma.it*.

La richiesta di sopralluogo, solamente ai fini organizzativi di calendarizzazione degli stessi, deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 08/01/2025, tramite la mail sopra indicata e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo fisico del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata tramite soccorso istruttorio; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/01/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files indicati nel manuale "Funzionalità generiche ed approfondimenti".

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, così come espressamente richiamato dall'art. 183, c. 11 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che verrà indicato al concorrente medesimo affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, L'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato al medesimo. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sater per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato 1_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- Allegato 2_DGUE_Concorrente;
- [in caso di avvalimento] Allegato 3_DGUE_Ausiliaria;
- Allegato 4_Dichiarazioni Integrative al DGUE elettronico_Ausiliaria;
- Garanzia provvisoria;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento indicata al punto 15.4;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- Allegato 5_Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi per la richiesta dell'informativa antimafia ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011;
- F24 Elide attestante il pagamento dell'imposta di bollo. Per la partecipazione alla presente gara, è dovuta l'imposta di bollo ai sensi di legge, quantificata in € 16,00, secondo le indicazioni previste al punto 15.1 del presente Disciplinare;
- [in caso di concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti] Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- [Facoltativo] Documentazione amministrativa (non inserire documentazione relativa all'offerta tecnica ed economica) appositamente oscurata ai fini di quanto stabilito al punto 0 del presente disciplinare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 ed è da inserire nella Busta Amministrativa della Piattaforma SATER.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel progetto di gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire le clausole sociali secondo quanto indicato all'articolo 9 del presente disciplinare;
- di accettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente concedente di cui al D.P.R. n. 62/2013, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Trasparenza-Personale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di subappaltare la gestione del servizio di punto ristoro;
- di ritenere remunerativa l'offerta presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- (eventuale) di aver preso visione dei luoghi tramite sopralluogo;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, ai sensi di quanto stabilito dal Provvedimento n. 240013 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate e successiva Circolare n.22 del 28 luglio 2023, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)". Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG). È possibile reperire il modello al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251856/Modello+F24+identificativi+nuovo_Mo_dello+F24+elementi+identif.pdf/0f618835-9fe0-7c8e-47a3-3bec74b8571d o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema SATER, nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

- partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.
- Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

STRUTTURA DEL DGUE

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato, nelle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

In quest'ultimo caso, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega nella busta amministrativa:

- 1) DGUE (Allegato 3_DGUE ausiliaria), redatto compilando il modello presente sul SATER a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Allegato 4_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - (solo in caso di avvalimento premiale) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara.

- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI PER LA RICHIESTA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA EX ART. 91 DEL D.LGS. 159/2011

Considerato che il servizio di gestione del punto ristoro, compreso nelle attività della presente concessione, rientra tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ristorazione, gestione delle mense e catering) ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 06/11/2012, n. 190, al fine di accelerare le attività di verifica del possesso dei requisiti e poter aggiudicare con efficacia la presente procedura, **si chiede, ai soggetti non iscritti in white list ma che abbiano fatto richiesta di iscrizione entro la data di scadenza di presentazione delle offerte**, di presentare il modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Il modulo deve essere compilato con riferimento ai soggetti ex art. 94, comma 3, del Codice.

Qualora si dichiari che il servizio di gestione del punto ristoro viene subappaltato ad altro soggetto, tale informazione dovrà essere indicata nel modulo.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA MINARI il 17/12/2024 15:53:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE: 2024 / 3805 del 17/12/2024

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica-gestionale-organizzativa dei servizi offerti;

La relazione contiene una proposta tecnica-gestionale-organizzativa che illustra i contenuti dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, seguendo il medesimo ordine.

La relazione deve essere redatta in massimo 30 facciate (escluse copertine, sommario ed eventuali allegati tecnici, illustrativi e non descrittivi), in formato A4.

Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione di limiterà al numero di pagine massimo previsto nel presente disciplinare, non procedendo con l'esame alla valutazione della documentazione eccedente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La busta contenete l'offerta tecnica dovrà contenere anche:

b) [in caso di avvalimento premiale] Contratto di avvalimento;

Allegare contratto così come previsto dal punto 7.

c) [in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato] Dichiarazione di equivalenza CCNL;

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

d) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

e) [in caso di richiesta di oscuramento] Relazione tecnica-gestionale-organizzativa dei servizi offerti con l'oscuramento delle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente allega una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Economica", generata automaticamente dal sistema. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Rialzo percentuale del canone di concessione annuo (€ 500,00), al netto di Iva, così come desumibili dal PEF allegato al presente disciplinare e sulla base di quanto previsto dal capitolato.

La percentuale di rialzo del canone di concessione offerto deve essere indicata su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "% rialzo offerta". Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

b) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento ai 5 anni di durata della concessione.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Tale valore deve essere indicato su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata "Oneri aziendali per la sicurezza".

c) Stima dei costi della manodopera con riferimento ai 5 anni di durata della concessione.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso dell'importo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire al RUP di valutarne la congruità.

Tale valore deve essere indicato su Sater, nella busta economica, nella sezione denominata “Stima dei costi della manodopera”.

d) **Piano economico-finanziario (PEF) debitamente firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.**

Il PEF proposto dall'Ente concedente rappresenta la simulazione della gestione dell'impianto sportivo, come esplicitato nel punto 3.

Il PEF presentato dal concessionario nell'offerta economica non dovrà ricalcare fedelmente la proposta dell'Ente concedente, ma dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente. Dovrà, comunque, prevedere il mantenimento di un equilibrio economico finanziario basato sulla presenza di un utile complessivo a pareggio (la somma degli utili e delle perdite dell'attività principale e dell'attività accessoria per la durata complessiva della concessione deve risultare pari a zero).

Il PEF presentato dovrà essere corredato da:

- i. PEF con evidenza del prospetto del Conto Finanziario, con indicazione di un buon grado di dettaglio;
- ii. Riproposizione del PEF del punto a) in formato Excel con indicazione delle formule di calcolo;
- iii. Relazione illustrativa che dovrà indicare le assunzioni alla base del PEF e suffragare tutte le stime economiche e finanziarie in esso contenute, con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo, nonché descrivere le modalità di copertura e gestione dei rischi in capo al concessionario.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF lo comunica al RUP, il quale provvederà a escludere il concorrente dalla presente procedura.

La valutazione del PEF e degli eventuali chiarimenti potrà avvenire in seduta riservata.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
		Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	PROGETTO SPORTIVO			
1.1	Descrivere il progetto sportivo proposto per la durata della concessione, con calendario annuale delle attività	23		
1.2	Descrivere l'esperienza maturata nella conduzione di impianti sportivi pubblici e privati	10		
	TOTALE 1 PROGETTO SPORTIVO	33		
2	GESTIONE OPERATIVA ATTIVITÀ SPORTIVA			
2.1	Organigramma: descrivere l'assetto organizzativo quantificando il personale che si presume di coinvolgere nella gestione dell'impianto oggetto della gara (dirigenti, istruttori/istruttrici, allenatori/allenatrici, personale organizzativo/segretariale) e specificare la relativa qualifica professionale	5		
2.2	Descrivere le proposte formative e/o di aggiornamento che saranno attuate per gli istruttori sportivi.	4		
2.3	Descrivere come è impostata la gestione amministrativa e contabile del Partecipante	3		
	TOTALE 2 GESTIONE OPERATIVA ATTIVITÀ SPORTIVA	12		
3	GESTIONE OPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO			
3.1	Descrivere la proposta di realizzazione delle manutenzioni ordinarie e del servizio di pulizia-guardiania dell'impianto.	10		
	TOTALE 3 GESTIONE OPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO	10		
4	GESTIONE OPERATIVA PUNTO RISTORO			
4.1	Il concorrente dovrà indicare la proposta tecnica, gestionale e organizzativa del servizio di gestione del punto ristoro che intende adottare nel periodo della concessione (orari di apertura, servizi proposti, ecc. fermo restando che l'attività non potrà in ogni caso consistere in un ristorante con cucina)	10		
	TOTALE 4 GESTIONE OPERATIVA PUNTO RISTORO	10		
5	PROGETTI DI SVILUPPO / MIGLIORIE (Le migliorie inserite costituiranno parte integrante del contratto e dovranno, pertanto, essere eseguite nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate. E' esclusa la realizzazione di campi da padel nonché palestre e impianti sportive con strutture coperte)			
5.1	Descrivere una proposta di miglioria dell'impianto relativa alla realizzazione di un quarto campo da tennis in luogo dell'attuale campo da calcio a cinque, da realizzare entro due anni decorrenti dalla data di inizio del contratto, allegando: a. Relazione descrittiva dei lavori <u>priva di elementi economici/computo metrico NON estimativo degli interventi</u> ; b. Cronoprogramma dei lavori c. Disegni/tavole dell'intervento (ove presenti)	10		
5.2	Descrivere una proposta di miglioria dell'impianto relativa alla riqualificazione dell'area cementata adiacente all'attuale campo da calcio a cinque, da realizzare entro due anni decorrenti dalla data di inizio del contratto, allegando: a. Relazione descrittiva dei lavori <u>priva di elementi economici/computo metrico NON estimativo degli interventi</u> ; b. Cronoprogramma dei lavori c. Disegni/tavole dell'intervento (ove presenti)	7		
	TOTALE 5. PROGETTI DI SVILUPPO / MIGLIORIE	17		

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
		Punti D max	Punti Q max	Punti T max
6	CRITERI PREMIALI CAM			
6.1	In ordine alla verifica del rispetto dei CAM per i servizi di pulizia si chiede: Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato: almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio. Il punteggio è attribuito qualora l'operatore presenti una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui sia specificato il numero di detergenti con tali caratteristiche utilizzati e sarà attribuito nel seguente modo: In caso di utilizzo di oltre il 90% dei detergenti con tali caratteristiche: sarà attribuito coefficiente 1 In caso di utilizzo da 31 a 89% dei detergenti con tali caratteristiche: sarà attribuito coefficiente 0,5 In caso di utilizzo di meno del 30% dei detergenti con tali caratteristiche: sarà attribuito coefficiente 0 Le registrazioni delle caratteristiche dei detergenti utilizzati devono essere riportate all'interno del rapporto periodico.		2	
6.2	In ordine alla verifica del rispetto dei CAM per i servizi di gestione del verde si chiede: Valorizzazione del materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potature, foglie secche) mediante sua consegna a sistemi di compostaggio di prossimità quale materiale strutturante. Il punteggio è attribuito qualora l'operatore presenti una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui sia specificato il sistema di compostaggio di prossimità prescelto con l'indicazione della sede dell'area di accumulo del materiale e la dichiarazione di disponibilità di detto soggetto a farsi carico delle attività di compostaggio del materiale. Le registrazioni di tali attività devono essere riportate all'interno del rapporto periodico. In caso di presentazione della dichiarazione: sarà attribuito coefficiente 1 In caso di mancata presentazione della dichiarazione: sarà attribuito coefficiente 0			2
6.3	In ordine alla verifica del rispetto dei CAM per i servizi di ristoro si chiede: Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che si impegna a mettere a disposizione acqua e bevande prive di imballaggi, attraverso l'installazione di distributori automatici allacciati alla rete idrica. Il punteggio è attribuito qualora l'operatore presenti una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si impegni a installare almeno un impianto di distributori automatici collegati alla rete idrica entro un anno dall'affidamento. Le registrazioni di tali attività devono essere riportate all'interno del rapporto periodico. In caso di presentazione della dichiarazione: sarà attribuito coefficiente 1 In caso di mancata presentazione della dichiarazione: sarà attribuito coefficiente 0			2
TOTALE 6. CRITERI PREMIALI CAM		6		
7	CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE			
7.1	Il punteggio verrà attribuito alle imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125 di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006): In caso di possesso della certificazione verrà attribuito coefficiente 1. Al concorrente privo di certificazione verrà attribuito coefficiente 0. In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari verrà attribuito il coefficiente in proporzione alla quota di esecuzione lavori di ciascuna impresa del RTI. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il punteggio verrà attribuito anche nel caso in cui sia/siano la/le consorziata/e esecutrice/i ad essere in possesso della certificazione richiesta. La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia scansionata del certificato.			2
TOTALE 8 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE		2		
		82	2	6
TOTALE (1+2+3+4+5+6+7)		90		

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti sono i seguenti:

Giudizio	Coefficienti	
Non valutabile	0	Contenuti assenti
Del tutto inadeguata	0,10	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
Inconsistente	0,20	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
Gravemente insufficiente	0,30	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
Insufficiente	0,40	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
Scarsa	0,50	Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
Sufficiente	0,60	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
Discreta	0,70	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
Buona	0,80	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
Molto buona	0,90	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
Ottima	1	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per il singolo sub-criterio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule indicate in ciascun criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, con le specifiche indicate nel criterio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato dopo l'operazione di riparametrazione, relativa ai criteri discrezionali, descritto in precedenza.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è valutato sul:

Rialzo percentuale del canone di concessione annuo (€ 500,00), al netto di Iva	10
---	-----------

Quanto all'offerta economica di cui sopra, è attribuito automaticamente dal Sistema, al rialzo percentuale, un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare denominata dal Sistema SATER **"Ribasso massimo non lineare"**:

$$PE = P_{E_{max}} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

$P_{E_{max}}$: massimo punteggio attribuibile pari a 10 per ciascun sotto-criterio

R: Ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) offerto dal concorrente

R_{max} : Ribasso più elevato tra quelli offerti in Gara

α : esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 0,60.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La commissione giudicatrice sarà nominata anche secondo le norme interne previste dalla direttiva per regolare la formazione delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi, forniture approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 23/12/2019, così come aggiornata da quanto indicato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2024-49 del 16/02/2024 e s.m.i.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 23/01/2025, alle ore 12.30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 1 giorno prima della data fissata.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, il Responsabile di fase alla presenza di un testimone, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento, non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF tale da rendere insostenibile l'intera offerta lo comunicherà al RUP che, una volta effettuate le sue valutazioni sull'operato della commissione e sull'offerta stessa, procederà all'esclusione.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il canone e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul canone entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANDREA MINARI il 17/12/2024 15:53:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE: 2024 / 3805 del 17/12/2024

collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, i rialzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, su segnalazione della Commissione giudicatrice e/o del Responsabile della fase di affidamento, e avvalendosi del supporto della stessa commissione, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: rialzi molto elevati e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri rialzi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste, etc.

Il RUP, con il supporto del Responsabile di fase, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 0;
- la congruità dell'importo della manodopera indicato dall'aggiudicatario proposto in sede di offerta economica;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 0 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile di fase all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, così come definita nello Schema di Convenzione allegato, pari al 10% del valore totale della concessione, ovvero del suo fatturato, così come desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo la forma della scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24.1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 del "Codice di comportamento del Comune di Parma", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, e da ultimo modificato con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultranei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, eventuali documenti di identità oltre che dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza, CF ed eventuali documenti di identità.

In applicazione all'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si precisa che ai fini della qualificazione di una informazione quale segreto industriali e/o commerciali deve essere fornito un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare, sempre mediante piattaforma, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che sia idonea a argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto e nello stesso tempo fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Per quanto sopra descritto, ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Busta A, un file zippato contenente copia di tutta la **documentazione amministrativa** già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Parma, in qualità di Stazione Appaltante e di Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del proprio contratto esecutivo, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Prima della stipula dei rispettivi e successivi contratti esecutivi, il Comune di Parma provvederà a fornire all'aggiudicatario analoga informativa sul trattamento dei dati personali.

A - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail: urp@comune.parma.it.

B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

F - Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e

cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di Parma, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H - Trasferimento dei dati

Il Comune di Parma non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Parma conserva i dati personali del concessionario per tutta la durata del contratto di concessione e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

L - Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento

M – Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Parma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Parma non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Responsabile della fase di affidamento
Dirigente del Settore Settore Entrate, Tributi,
Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni
Dott. Andrea Minari